

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.1 SCHEMA TECNICA 1.1	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture – art. 93 , comma 1, del Codice)
---	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022.

Garante	Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da Agenzia	Cod. Age.	Cod.Ramo
ITAS MUTUA	M15150754	LATINA MORBELLA	0720	D11
Sede: Piazza delle Donne Lavoratrici 2			Cap: 38122	Prov. TN
PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it		C.F.: 00110750221	P.I.:00110750221	

Contraente (Obbligato principale)	C.F.	P.I.
ASTROLABIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01332940590	01332940590
PEC: ASTROLABIO.SOC.COOP.SOCIALE@LEGALMAIL.IT		
Sede	Cap	Prov.
LATINA	04100	LT
Via/p.zza n.civico		
PIAZZA ROMA 3		

Stazione appaltante (Beneficiario)
COMUNE DI APRILIA
PEC: UFFICIODIPIANO@PEC.COMUNE.APRILIA.LT.IT
Sede
PIAZZA ROMA 1 - 04011 APRILIA

Data Gara d'appalto	Data Presentazione offerta	Durata della garanzia	
	22/08/2023	Durata prevista dal bando o dall'invito	

Descrizione contratto
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ CD "DIMISSIONI PROTETTE. CIG 9891051180 CUP G14H22000490001 CUI S80003450592202300002

Importo posto a base di gara (Euro)	Somma garantita (Euro)	
183.626,49	1.836,26	

Impegno al rilascio: (barrare la scelta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- della garanzia di cui all'art.103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art.104, comma 1 del Codice, - della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art.104 comma 1 del Codice	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ITAS MUTUAEmessa in quattro esemplari ad un solo effetto in **LATINA**, il **21/08/2023**

ESEMPLARE PER: [] LA STAZIONE APPALTANTE



Schema tipo 1.1 (D.M. n. 193 del 16/09/2022) Garanzia fideiussoria provvisoria

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.
2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. La garanzia:
 - a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
 - b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
 - c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
 - d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).
2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
4. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
 - a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
 - b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
 ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Sanzioni internazionali

1. Nessun Garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il Garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 9 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Letto, accettato, sottoscritto in **LATINA** il _____

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
ITAS MUTUA


